

Circolare n. 46 del
22/06/2012 SC-kc

Politiche Energetiche

D.M. 15 MARZO 2012

Decreto Burden
Sharing

Ripartizione regionale
degli obblighi
nazionali di
produzione di energia
da fonti rinnovabili.

La **quota nazionale complessiva di energia da fonti rinnovabili** - come obiettivo nazionale di copertura **al 2020**- è stata fissata, dal D. Lgs. 28/2011 (emanato in recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione della produzione di energia da Fonti Rinnovabili), nella percentuale del 17% sul consumo finale lordo di energia.

Nell'ambito di tale obiettivo, la produzione nazionale di energia da fonti rinnovabili relativamente a tutte le forme di trasporto, è prevista, sempre al 2020, in una quota pari ad almeno il 10% del consumo finale di energia in questo settore.

In tale cornice, il **D.M. 15 marzo 2012**, recante “*Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome -c.d. Burden Sharing-*” (pubblicato nella G. U n. 78 del 2 aprile 2012), è **finalizzato a ripartire fra Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano i menzionati obiettivi nazionali**.

La **Tabella A** (v. allegato), di cui all'art. 3 del citato Decreto ministeriale, individua gli **obiettivi territoriali** attesi al 2020 ed espressi in termini di percentuale di copertura dei consumi finali lordi attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili. La Tabella indica anche gli obiettivi intermedi biennali da rispettare per raggiungere l'obiettivo finale al 2020.

Gli **obiettivi**, intermedi e finali, **per ciascuna Regione e Provincia autonoma saranno vincolanti a partire dal 2016** (art. 3, comma 2, del Decreto).

Regioni e Province autonome sono chiamate a rivedere -o consolidare- i criteri di utilizzo del proprio territorio, quindi la mappatura dei siti idonei o non idonei ai vari impianti, i vincoli particolari e le eventuali modifiche in merito alle autorizzazioni.

Un elenco delle principali azioni che Regioni e Province autonome possono porre in essere ai fini del raggiungimento degli obiettivi in questione è riportato all'art. 4 del provvedimento:

- sviluppare modelli di intervento per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili su scala distrettuale e territoriale;
- integrare la programmazione in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica con la programmazione di altri settori;
- concorrere al contenimento dei rispettivi consumi finali lordi mediante interventi nei trasporti pubblici locali, negli edifici e nelle utenze delle regioni e degli enti locali, nell'illuminazione pubblica e nel settore idrico.

Gli enti territoriali dovranno altresì impegnarsi:

- alla diffusione degli strumenti del finanziamento tramite terzi e dei servizi energetici;
- a indirizzare gli enti locali nello svolgimento dei procedimenti di loro competenza, applicando il modello dell'autorizzazione;
- ad incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica;
- a promuovere programmi di formazione, destinati anche a gestori di utenze pubbliche, progettisti, piccole e medie imprese;
- a sostenere la realizzazione di reti di teleriscaldamento.

Le Regioni possono ricorrere ai "trasferimenti statistici" (scambi di energia) previsti dal D.Lgs. 28/2011, ma le cessioni ad altri Paesi dovranno essere autorizzate dal MiSE.

Il Decreto prevede inoltre la costituzione ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) di un Osservatorio composto da rappresentanti ministeriali e regionali che avrà fini propositivi in termini di monitoraggio dello stato di raggiungimento degli obiettivi regionali.

In particolare, a partire **dal 2013**, il MiSE provvederà alla verifica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, della quota del consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili riferita all'anno precedente.

Le verifiche del MiSE partiranno comunque l'anno successivo dall'attivazione del sistema statistico nazionale in materia di energia, previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 28/2011.

Infine, per i casi di mancato raggiungimento degli obiettivi, è prevista la possibilità, **a decorrere dal 2017**, di un intervento governativo diretto, tramite l'emanazione di provvedimenti ad hoc, o indiretto, tramite la nomina di un apposito commissario.

In merito ai dati della Tabella A

La base per la quantificazione degli obiettivi posti in capo a ciascuna Regione e Provincia autonoma è fornita dagli obiettivi nazionali definiti nel primo Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN). Non vanno considerati -cioè restano fuori dal computo- i biocarburanti per trasporti e le importazioni.

Gli obiettivi di risparmio sono designati rispetto a due valori:

- il consumo finale lordo di energia di ogni Regione: cioè la somma dei consumi elettrici, dei consumi per riscaldamento e raffreddamento e dei consumi per trasporto (esclusa navigazione internazionale e trasporto elettrico);

- il consumo di energia rinnovabile di ogni Regione: cioè la somma dell'energia elettrica e termica da fonte rinnovabile prodotta da impianti presenti nella Regione, cui si aggiungono il biometano e il biogas prodotti e distribuiti nella Regione.

Si fa presente che per quanto riguarda i biocarburanti e l'energia elettrica importata dall'estero, essendo quantitativi conseguiti tramite azioni di competenza dell'amministrazione centrale, si è deciso di non computare i risultati ottenuti nell'ambito dei calcoli regionali/provinciali.

Alleg  tabella A

Documento di
Microsoft Office Word